



ISTITUTO
SCOLASTICO
COMPENSIVO
NARDI

Scuola a Indirizzo Musicale

@ apic82300c@istruzione.it - apic82300c@pec.istruzione.it

www.iscnardi.edu.it - Cod. Fisc. 81005080445

Sede: Viale dei Pini, 49 - ☎ 0734/676024 📠 0734/673335

63822 - 📍 Porto San Giorgio (FM)



Al personale Scolastico, agli alunni e ai genitori
dell'Isc "NARDI" Porto San Giorgio
Albo Online

Oggetto: "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" - D.L. del 24 marzo 2022, n. 24

Come necessaria premessa, si riporta il testo dell'art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021 come sostituito, dal 1° aprile 2022, dall'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022:

"Con decorrenza 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3.

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive [...]"

MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA

L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l'**art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021**:

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) obbligo di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici **se positivi all'infezione da SARS-CoV-2** o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**

INGRESSO A SCUOLA

L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato prorogato **fino al 30 aprile 2022** (art. 6, c. 3, D.L. 24/2022):

*“c. 1 **Fino al 30 aprile 2022** al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.** Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”.*

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DAL 1° APRILE 2022 (Nota MI 410/2022)

Segmento scolastico	Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico	Riammissione a scuola
sistema integrato di educazione e di istruzione (Scuola dell'Infanzia) (c. 2)	almeno 4 casi di positività, nei dieci giornisuccessivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambini e gli alunni presenti nell'aula o gruppo classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione

scuola del primo e del secondo ciclo (c. 3)	almeno 4 casi di positività, nei dieci giornisuccessivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
---	---	---	---

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

L'art. 4 del D.L. 24/2022 inserisce l'**art. 10-ter del D.L. 52/2021**:

ISOLAMENTO

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10 -*quater*, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 3.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA

L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l'**art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021**:

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata **su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.**

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

-

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Medori